

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 giugno 2011, presso la sede dell'Associazione Industriale Bresciana, si sono incontrate:

IVECO S.p.A., Stabilimento di Brescia Commercial Vehicles - via Volturno 62, assistita dall'Associazione Industriale Bresciana

e

le OO.SS.LL. territoriali di Brescia FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FISMIC unitamente alla RSU di stabilimento.

Premesso che

- in data 22 giugno 2011 la società IVECO S.p.A., Stabilimento di Brescia - Commercial Vehicles, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, ha avviato con formale comunicazione trasmessa alle competenti OO.SS.LL., per il tramite dell'Associazione Industriale Bresciana, ed alla RSU di Stabilimento una procedura di collocazione in mobilità, per riduzione del personale, di complessivi n° 100 dipendenti appartenenti allo Stabilimento Commercial Vehicles di Brescia - via Volturno 62, risultati strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 223/91, nel corso degli incontri intervenuti in sede sindacale nei giorni precedenti oltre che in data odierna, sono state esaminate e discusse le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale di cui alla presente procedura, anche in considerazione della situazione aziendale in atto;
- in particolare l'Azienda ha ribadito le motivazioni che hanno determinato una situazione di eccedenza strutturale per complessivi 100 lavoratori ed hanno pertanto condotto all'attivazione della procedura di mobilità, sottolineando l'indispensabilità della necessaria opera di adeguamento degli organici degli enti aziendali dello stabilimento di Brescia i cui costi fissi risultano essere non in linea rispetto ai volumi di fatturato consolidato;
- detta misura si rende di fatti necessaria allo scopo di contribuire al superamento della ormai persistente flessione dell'andamento economico complessivo della società con rischio di pregiudizio agli obiettivi di sviluppo che impongono di garantire un'effettiva capacità di autofinanziamento in uno scenario di sempre più aggressiva concorrenza da parte degli altri produttori di veicoli industriali;
- lo stabilimento di Brescia CV in particolare risente della flessione del segmento del veicolo industriale di gamma media in Europa e, quindi, della mancata ripartenza dei mercati di riferimento dell'Eurocarga, quali Italia e Spagna;
- la strutturale riduzione degli ordinativi da parte dei clienti si è percorsa sui volumi produttivi dello stabilimento, che continuano a essere lontani dal garantire una piena e efficiente saturazione produttiva;

5. Le Parti convengono inoltre che i lavoratori individuati in base al criterio di cui sopra saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di non opposizione alla collocazione in mobilità, in relazione alla sottoscrizione del quale l'Azienda riconoscerà agli stessi, in conseguenza della loro adesione al presente accordo, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in mobilità, secondo gli importi definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (Allegato 1). L'erogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione, ex art. 411, comma 3 c.p.c., i cui fac-simile sono allegati al presente accordo, di cui sono parte integrante (Allegati 2 e 2bis). Le modalità di sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 411, comma 3 c.p.c. sono espresse dalla procedura contenuta nell'Allegato 3, che costituisce anch'esso parte integrante del presente accordo.
6. Le Parti si danno inoltre atto che in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra, potranno essere anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 del verbale di conciliazione 2bis, anch'esso allegato al presente accordo, di cui fanno parte integrante.

Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite sulla base dei previsti tempi di maturazione dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 236/93, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro il 31 dicembre 2011.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito e esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della legge 223/91 e all'art. 8, comma 8, della legge 236/93, le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 stessa, convenendo sulla necessità di collocare in mobilità 100 lavoratori.

Letto, confermato, sottoscritto

Per IVECO S.p.A.

Per l'Associazione Industriale Bresciana

FIOM-CISL

FIOM-CGIL

UILM-UIL

FISMIC

R.S.U.